

Delibera n° 1292

Estratto del processo verbale della seduta del
21 agosto 2020

oggetto:

LR 20/2005, ART 15 (SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA).
DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI MENSILI DEL BENEFICIO PER LA FREQUENZA DI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2020-21.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	assente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e in particolare l'articolo 15, il quale:

- al comma 1 istituisce il Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti accreditati sia pubblici sia del privato sociale e privati;

- al comma 2 demanda a regolamento regionale la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1 ai fini del trasferimento agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, nonché la determinazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;

- al comma 2bis, nelle more dell'entrata in vigore delle norme regolamentari relative all'accredimento dei servizi per la prima infanzia, finalizza il fondo all'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20/2005 con esclusione dei servizi di baby sitter locale e dei servizi ricreativi;

Dato atto che le disposizioni relative all'accredimento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui al Regolamento emanato con D.P.Reg. 230/Pres. del 4 ottobre 2011, recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'avvio, il funzionamento e l'accredimento dei servizi educativi per la prima infanzia, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019 con riferimento all'anno educativo 2019/2020 come previsto dell'articolo 41 comma 2, del Regolamento medesimo;

Visto l'art. 7, comma 48 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 "Legge di stabilità 2020" che prevede, tra l'altro, che, fermo l'acquisto di efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento previste dalla legge 18 agosto 2005 n. 20 e dai relativi regolamenti di attuazione, il Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, previsto dall'articolo 15 della legge regionale 20/2005, rimane finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20/2005, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all' articolo 5, comma 5 della legge regionale 20/2005, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati, anche non accreditati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività per l'anno educativo 2020/2021;

Visto il Regolamento emanato con D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);

Atteso che, si sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del citato D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres., fermo restando il possesso di tutti i requisiti ivi previsti alla data di presentazione della domanda, il beneficio è riconosciuto:

- al nucleo familiare in cui uno dei genitori sia residente o svolga attività lavorativa in regione da almeno dodici mesi continuativi;
- al nucleo familiare con valore dell'ISEE pari o inferiore ad euro 50.000,00, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013;
- alle madri di figli minori, anche in assenza di presentazione di dichiarazione ISEE, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza, debitamente attestato dai soggetti indicati al comma 2 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 1 del D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres. che dispone che con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario in corso maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse finanziarie allocate per il medesimo scopo nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo e dei dati complessivi comunicati dagli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni in relazione alle richieste di beneficio pervenute, sono stabiliti annualmente gli importi mensili del beneficio come segue:

a) per i nuclei familiari con un unico figlio minore, fino ad un massimo di euro 250,00 per la frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i) del citato regolamento e fino ad un massimo di euro 125,00 per la frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera j), nonché per la frequenza di centri bambini e genitori e di spazi gioco come definita all'articolo 2, comma 1, lettera k);

b) per i nuclei familiari con più figli minori, fino ad un massimo di euro 450,00 per la frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i) e fino ad un massimo di euro 225,00 per la frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera j), nonché per la frequenza di centri bambini e genitori e di spazi gioco come definita all'articolo 2, comma 1, lettera k);

Visto, inoltre, l'articolo 6, comma 2 del D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres. che dispone che, qualora il medesimo nucleo familiare abbia due o più figli minori iscritti e frequentanti contemporaneamente uno dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, il beneficio è riconosciuto a tutti i figli, nella misura prevista al comma 1, lettera b) del citato regolamento;

Visto che, fermo restando i requisiti di accesso al beneficio di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) del succitato D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres., il comma 3 dell'articolo 6 dispone che il beneficio determinato ai sensi del comma 1 è ridotto del 50 per cento se il genitore richiedente, componente il nucleo familiare, è residente o presta attività lavorativa nel territorio regionale da meno di 5 anni continuativi;

Dato atto che i dati trasmessi da tutti gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni secondo le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento, sono i seguenti:

- in relazione ai nuclei familiari con un unico figlio minore sono state trasmesse complessivamente n. 776 domande, per un fabbisogno complessivo corrispondente a un totale di 8499 mesi di frequenza di servizi educativi come meglio specificato nel prospetto sotto riportato:

Fabbisogno MESI - Numero mesi richiesti complessivamente - anno educativo 2020/2021			
Nucleo familiare con un unico figlio minore			
	Frequenza Tempo Pieno	Frequenza Tempo Parziale	Totale complessivo
Nido d'infanzia	6924	1022	7946
Residenza Meno di 5 anni	533	80	613
Residenza Più di 5 anni	6391	942	7333

Servizio educativo domiciliare	388	125	513
Residenza Meno di 5 anni	12		12
Residenza Più di 5 anni	376	125	501
Spazio gioco			40
Residenza Più di 5 anni			40
Totale complessivo	7320	1179	8499

- in relazione ai nuclei familiari con due o più figli minori sono state trasmesse complessivamente n. 2536 richieste, per un fabbisogno complessivo corrispondente a un totale di 27.659 mesi di frequenza di servizi educativi come meglio specificato nel prospetto sotto riportato:

Fabbisogno MESI - Numero mesi richiesti complessivamente - anno educativo 2020/2021			
Nucleo familiare con due o più figli minori			
	Frequenza Tempo Pieno	Frequenza Tempo Parziale	Totale complessivo
Nido d'infanzia	24252	1794	26046
Residenza Meno di 5 anni	1219	105	1324
Residenza Più di 5 anni	23033	1689	24722
Servizio educativo domiciliare	1383	105	1488
Residenza Più di 5 anni	1383	105	1488
Spazio gioco			125
Residenza Meno di 5 anni			20
Residenza Più di 5 anni			105
Totale complessivo	25671	1988	27659

Rilevato che, sulla base dei dati trasmessi, il fabbisogno complessivo, comprensivo della quota del 10% delle risorse disponibili a titolo di maggiorazione, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres., ammonta ad Euro 14.975.441,25, da ripartire in misura proporzionale al fabbisogno segnalato da ciascun ente gestore del Servizio sociale dei Comuni;

Rilevato altresì che il fabbisogno complessivo suindicato, destinato all'abbattimento rette per l'anno educativo 2020/2021, trova copertura sui capitoli 7687 e 8461, destinati alla finalità di cui trattasi, per l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio 2021

Valutato, alla luce dei dati trasmessi e delle risorse disponibili, di determinare l'intensità del beneficio per i nuclei familiari con un unico figlio minore in euro 250,00 mensili e per i nuclei familiari con più figli minori in euro 450,00 mensili;

Ritenuto di individuare nel 50% di quanto indicato per le frequenze a tempo pieno, il beneficio stabilito per le frequenze a tempo parziale nei limiti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera j) del D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres.;

Ritenuto altresì di individuare i benefici spettanti per la frequenza di centri per bambini e genitori e spazi gioco in misura pari a quelli sopra indicati per la frequenza di nidi e servizi educativi e domiciliari a tempo parziale, riguardando in entrambi i casi un numero massimo di ore di frequenza sostanzialmente analogo;

Ritenuto, alla luce dei dati trasmessi e delle risorse disponibili, nonché di quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres., di stabilire per l'anno educativo 2020-2021 l'intensità dei benefici regionali nelle misure indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che il beneficio, così come determinato, non spetta per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo, come previsto dal comma 5 del citato articolo 6, del D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres.;

Dato che, ad integrazione delle risorse regionali, con decreto n. 2155/LAVFORU del 16 marzo 2020 e s.m.i. è stato approvato l'Avviso pubblico, in attuazione del programma specifico n. 23/19 - Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia, a valere sull'asse 2, Inclusione sociale e lotta alla povertà, priorità d'investimento 9.iv), con una disponibilità finanziaria di euro 4.500.000,00, per promuovere l'accesso delle famiglie, in possesso di requisiti specifici, ai servizi educativi per la prima infanzia;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 12 luglio 2019, n. 1207 ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali: modifiche", e s.m.i.;

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo;
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 recante "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020);
- il Bilancio Finanziario Gestionale 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019, che ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione delle risorse stanziare e gli indirizzi di spesa;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,

la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le

modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche, sono determinati, per l'anno educativo 2020-2021 gli importi mensili del beneficio per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia nella misura indicata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE